

PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI DI PRIMO GRADO

PREMESSA

Poiché l'applicazione del Testo Unico sulle spese di giustizia (dPR 115/2002) ha dato luogo a molteplici questioni interpretative, Magistratura ed Avvocatura hanno avvertito la comune esigenza di predisporre linee guida condivise, al fine di individuare criteri uniformi per l'ammissione al beneficio e per la liquidazione degli onorari, ed altresì al fine di promuovere il ricorso a modelli standardizzati di documento, onde facilitare la redazione delle istanze e l'adozione da parte dell'Autorità giudiziaria dei relativi decreti.

Le parti sottoscriventi si impegnano reciprocamente a dare applicazione del presente Protocollo, delle sue Linee Guida e a ricorrere agli allegati modelli di documento, nel rispetto, tuttavia, della incoercibile autonomia che connota l'esercizio della funzione giurisdizionale, al pari di quella esercitata dalla classe Forense.

Articolo 1 - L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata - compilando con le opportune modifiche il modello di cui all'allegato 1 al presente Protocollo - nella Cancelleria del giudice innanzi al quale pende il processo.

Dopo l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio ovvero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, l'istanza va presentata presso la Cancelleria della Sezione Gip/Gup, fino a quando il fascicolo non sia materialmente transitato nella Cancelleria del giudice del dibattimento; allo stesso modo, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, l'istanza va presentata presso la Cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, fino a quando il fascicolo non sia materialmente transitato nella Cancelleria della Corte d'Appello.

Poiché l'ammissione al beneficio disposta nel corso del procedimento di cognizione esaurisce i suoi effetti con la definizione di quel procedimento, l'interessato ha l'onere di presentare nuova e distinta istanza di ammissione in relazione ad ogni incidente di esecuzione ovvero ad ogni procedura di sorveglianza instaurata nei suoi confronti.

L'istanza, sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità, può essere presentata dall'interessato, dal difensore o da un suo incaricato, ovvero spedita a mezzo raccomandata.

La sottoscrizione dell'interessato può essere autenticata dal difensore; in mancanza può provvedervi il Cancelliere: in tal caso l'interessato può apporre la sottoscrizione direttamente in presenza del Cancelliere, ovvero può depositare l'istanza già sottoscritta, allegando la copia fotostatica di un documento di identità.

Ove l'interessato sia detenuto o internato in un Istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero sia custodito in un luogo di cura, l'istanza può essere presentata al Direttore dell'Istituto ovvero (in caso di detenzione domiciliare o arresti domiciliari) ad un ufficiale di polizia giudiziaria, in presenza dei quali l'interessato deve sottoscrivere l'istanza.

Ove l'interessato sia analfabeta, o comunque non sia in grado di apporre la propria firma, la mancata sottoscrizione non può essere autenticata dal difensore, ma unicamente da un soggetto dotato di una potestà certificativa generale (notaio, sindaco o suo delegato, ecc.); in alternativa

l'istante deve comparire presso la Cancelleria del magistrato precedente, ed il Cancelliere deve procedere all'annotazione prevista dall'art. 110, terzo comma, c. p. p.

Articolo 2 - Il contenuto dell'istanza.

Nell'istanza devono essere necessariamente indicati:

- A) i dati relativi al procedimento penale, con indicazione del titolo di reato per il quale si procede;
- B) le generalità ed il codice fiscale dell'interessato; gli stranieri, comunitari ed extracomunitari, anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato (purché non sedicenti), e gli apolidi, possono indicare, ove siano privi del codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 dPR 605/1973, ossia cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale;
- C) le generalità, complete di codice fiscale, dei familiari conviventi, per tali intendendosi i soggetti che di fatto stabilmente convivono con lui integrando un rapporto di mutua e non episodica assistenza, a prescindere dalla formale composizione della famiglia anagrafica, indipendentemente dalla sussistenza di una relazione sentimentale o di un rapporto di parentela; nel caso in cui la convivenza sia stata limitata solo ad un determinato periodo dell'anno, è onere dell'istante specificarlo;
- D) la autocertificazione relativa alla situazione reddituale, relativa all'ultimo anno in relazione al quale sia spirato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

L'autocertificazione non deve essere presentata qualora l'istanza provenga da uno dei soggetti indicati dall'art. 76, comma 4-ter, dPR 115/2002 ("persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p.").

L'interessato autocertifica, assumendosene le relative responsabilità, anche la situazione reddituale dei familiari conviventi.

Nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad es. processi per i reati di cui agli artt. 570 o 572 c. p.), nel reddito complessivo dell'interessato non devono computarsi i redditi dei familiari con i quali ricorre la situazione di conflitto.

L'autocertificazione relativa alla situazione reddituale non deve essere necessariamente autenticata dal difensore, né è prescritto che essa possa ritenersi valida solo se il dichiarante ha allegato la copia di un documento di identità.

L'autocertificazione deve contenere la *specifica determinazione del reddito complessivo* del nucleo familiare dell'interessato, e dunque in essa devono essere indicati, in relazione a ciascun componente la famiglia dell'interessato, tutti i redditi percepiti o goduti nell'anno come sopra individuato, al netto degli oneri deducibili di cui agli articoli 3 e 10 TUIR, ivi compresi:

- * i redditi derivanti dalla proprietà di immobili, terreni o fabbricati (ove dagli stessi immobili derivino redditi diversi da quelli già inclusi nella dichiarazione dei redditi mod. 730 o Unico);
- * i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;
- * i redditi non soggetti a dichiarazione, ivi compresi i redditi illeciti (in relazione a reati già accertati con sentenza irrevocabile) e quelli percepiti "in nero";
- * i trattamenti pensionistici o previdenziali, ivi compresa la pensione di invalidità;
- * l'indennità di disoccupazione.

Non deve invece essere computata la c.d. indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (art. 24 delle legge 8 novembre 2000 n. 328), in quanto sussidio non rientrante nella nozione di reddito.

Ove nessun componente del nucleo familiare sia titolare di redditi, nell'istanza devono comunque essere indicate - nel modo più dettagliato e preciso possibile - le fonti dalle quali l'istante ed i suoi conviventi traggono i mezzi di sostentamento, ivi compresi gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, non potendo comunque ritenersi sufficiente (e potendo pertanto determinare il rigetto dell'istanza, previa sollecitazione all'integrazione dei documenti e/o previa attivazione dei controlli formali e sostanziali previsti dalla legge) la generica dichiarazione di non avere goduto di alcun reddito.

Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, alla autocertificazione relativa alla situazione reddituale deve accompagnarsi la certificazione dell'Autorità consolare, nella quale dovranno essere esplicitati gli accertamenti posti alla base della asseverazione. Ove l'interessato abbia richiesto la certificazione all'Autorità consolare, e nel termine di 60 giorni non sia giunta alcuna risposta, egli può sostituire la certificazione con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

E) La autocertificazione relativa alla assenza di precedenti condanne per uno dei delitti ostativi indicati dall'art. 76 DPR 115/2002, ovvero, in caso di soggetti condannati con sentenza definitiva per uno dei predetti reati, una dichiarazione (che dovrà essere adeguatamente documentata) circa lo stato di non abbienza, ed una autocertificazione relativa alla attuale pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali a carico dell'istante.

F) La dichiarazione di impegno di cui all'art. 79, primo comma, lett. d), DPR 115/2002.

Articolo 3 - Domiciliazione presso il difensore.

Al fine di semplificare il lavoro delle Cancellerie e di favorire la speditezza delle comunicazioni, l'istante elegge tendenzialmente domicilio presso lo studio del suo difensore di fiducia.

Articolo 4 - Documenti da allegare all'istanza.

Al fine di velocizzare la procedura e di rendere più veloci i controlli sull'identità e sulla situazione reddituale dell'interessato e dei familiari conviventi, è raccomandabile allegare all'istanza copia di:

- 1) un documento di identità in corso di validità completo di foto;
- 2) il modello 730 ovvero il modello Unico ai quali si è fatto riferimento nell'autocertificazione, ovvero ogni altra documentazione (diversa dalla certificazione ISEE, la cui allegazione deve pertanto ritenersi superflua) rilevante per l'accertamento della situazione reddituale.

Articolo 5 - Il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'Autorità giudiziaria, accertata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, emette - nel rispetto del termine previsto dalla legge - il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato compilando con le opportune modifiche il modello di cui all'allegato 2 al presente Protocollo.

Articolo 6 - L'istanza di liquidazione dei compensi.

Il difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato presenta in udienza, contestualmente alla conclusione del processo (ovvero, ove ciò non sia stato possibile, in Cancelleria), l'istanza di liquidazione del proprio compenso, compilando con le opportune modifiche il modello di cui all'allegato 3 al presente Protocollo, allegando una copia del decreto di ammissione al beneficio.

Al fine di facilitare il compito dell'Autorità giudiziaria, il difensore indica il numero delle udienze alle quali ha partecipato, la tipologia degli "atti introduttivi" di cui all'art. 12, terzo comma, lettera b), DM 55/2014 (esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile) compiuti nel corso del procedimento, ed ogni altro elemento ritenuto rilevante ai fini della determinazione dell'importo da liquidare in relazione ai criteri indicati dal successivo art. 7.

Articolo 7 – Tabelle di liquidazione.

Al fine di uniformare i criteri di liquidazione dei compensi, sono state redatte - applicando i parametri ed i criteri dettati dal DM 55/2014 come da ultimo modificati dal DM 37/2018 - delle tabelle di liquidazione, che si allegano al presente Protocollo, distinte in base all'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è stato celebrato il procedimento.

Gli importi sono stati individuati tenendo conto:

- * dei “parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come da ultimo modificati dal DM 37/2018;
- * della regola del non superamento dei valori medi di detti parametri imposta dall'art. 82 dPR 115/2002;
- * della riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 *bis* dPR 115/2002 in caso di liquidazione in favore di difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- * dell'aumento di regola del 15% previsto dall'art. 2 DM 55/2014 a titolo di rimborso di spese forfettarie.

I procedimenti sono stati suddivisi in tre categorie (“semplici”, “medi” e “complessi”); l'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'inserimento del procedimento in una delle tre categorie, tiene conto dei parametri indicati dall'art. 12 DM 55/2014, valorizzando in particolare i seguenti criteri:

- 1) numero di testimoni escussi, complessità dell'attività istruttoria e della documentazione acquisita ed esaminata: è di regola semplice il processo nel quale viene ascoltato al massimo un testimone;
- 2) numero e durata delle udienze, ad eccezione di quelle di mero rinvio; è di regola semplice il processo che si esaurisce nell'arco di una sola udienza di breve durata, complesso quello che si protraiga per almeno 5 udienze;
- 3) pendenza di misure cautelari: il procedimento nel quale sono o sono state applicate misure cautelari è di regola classificabile quanto meno come “medio”;
- 4) numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate; caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata; importanza, natura e complessità del procedimento; concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte assistita; rilevanza patrimoniale. E' tendenzialmente “complesso” un procedimento relativo a reati associativi o di competenza della Corte d'Assise o comunque istruiti dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Articolo 8 – Il decreto di liquidazione dei compensi.

L'Autorità giudiziaria emette il decreto di liquidazione compilando il modello di cui all'allegato 4 al presente Protocollo.

Nel caso previsto dall'art. 110 DPR 115/2002 (condanna dell'imputato non ammesso al patrocinio a spese dello Stato al pagamento delle spese in favore del difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato), l'Autorità Giudiziaria riporta in sentenza la sola condanna alle spese, riservando al separato decreto (da emettere, di regola, contestualmente) la quantificazione delle competenze spettanti al difensore della parte civile.

La competenza per la liquidazione dei compensi relativi al subprocedimento cautelare spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui si colloca il procedimento incidentale.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Le parti che sottoscrivono il presente Protocollo si impegnano ad adoperarsi per assicurarne l'effettiva ed uniforma applicazione, che si riservano di verificare con cadenza annuale, attraverso la convocazione di un gruppo ristretto di osservatori formato dai Presidenti dei Tribunali e dai Presidenti e Coordinatori delle Sezioni Penali dei Tribunali di Brindisi e Lecce (ovvero da loro delegati), dai Presidenti (o loro delegati) e da un componente dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali di Brindisi e Lecce.